



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



Prot. n. 3360 del 08.03.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 19 del 08.03.2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA BONIFICA DELL'AREA SITA IN MONTEGIORGIO IN LOCALITA' SAN MIE' DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 33 CON LA PARTICELLA 375.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del Decreto Legislativo 267/2000, comma 5 riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di tutelare “.....in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO il verbale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico di Ancona del 04.01.2018 a carico dei Sig.ri:

Ribichini Giovanni nato a Magliano di Tenna il 29.06.1948, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè;

Ribichini Stefano, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè, entrambi responsabili del deposito su terreno agricolo circostante l'abitazione di proprietà della Sig.ra **BERNABEI RITA**, nata in Montegiorgio il 10.10.1926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6 quale usufruttuaria per 1/1- **PASQUALI BIANCA MARIA**, coniuge del Sig. Ribichini Giovanni e madre del Sig. Ribichini Stefano, nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri, 5 quale nuda proprietaria per 1/1 dell'immobile sito in Via San Mie e distinto in Catasto al foglio 33 con la particella 375, di svariate tipologie di rifiuti;

VISTA la comunicazione dell'ARPA Marche Dipartimento Provinciale di Fermo assunta al protocollo comunale in data 06.03.2018 con il n. 3275 con la quale sono stati comunicati a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., gli esiti di attività di sopralluogo nel Comune di Montegiorgio in Via San Miè per abbandono di rifiuti sul suolo;

DATO ATTO che dal sopralluogo è emerso che : “ *Personale tecnico di vigilanza e ispezione, su richiesta e in collaborazione con il personale del Comando dei Carabinieri del N.O.E. di Ancona, in data 04.01.2018 si è recato in Via San Miè nel Comune di Montegiorgio, presso la proprietà del Sig. Ribichini Giovanni. Sul luogo è stata accertata la presenza di rifiuto liquido abbandonato sul suolo (Verbale ARPAM n. 0401/Al/2018). Il materiale è stato prelevato e inviato alle analisi. Sulla base del rapporto di prova trasmesso dal Servizio Laboratoristico di ARPAM del Dipartimento di Ascoli Piceno (RdP n. 1/RF/18_A), il rifiuto è risultato riconducibile a scarti di olio motore (CER 13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati)* “;

VISTO che nella nota l'ARPA Marche del 06.03.2018 chiarisce che : “ *Quanto riscontrato costituisce evento di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2016, ovvero rappresenta un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, per il quale non risulta a questo Dipartimento che il responsabile, abbia messo in opera le misure necessarie di prevenzione e/o abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304 comma 2 del D.Lgs 152/06* ;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA – AMBIENTE



VISTO che il rifiuto, così come classificato dall'ARPA Marche è risultato riconducibile a scarti di olio motore con CER 13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati e pertanto "RIFIUTO PERICOLOSO";

ACCERTATO che l'area su cui è stato eseguito il sopralluogo ed effettuate le verifiche è sita in Montegiorgio in Via San Miè ed è distinta catastalmente al foglio n. 33 con la particella 375 e risulta di proprietà delle Signore:

BERNABEI RITA, nata in Montegiorgio il 10.10.2926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6, quale usufruttuaria per 1/1;

PASQUALI BIANCA MARIA nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri n. 5, quale nuda proprietaria per 1/1;

DATO ATTO che le Signore Bernabei Rita e Pasquali Bianca Maria, come sopra generalizzate, in qualità di usufruttuaria e nuda proprietaria dell'area oggetto di verifica, risultano responsabili in solido nei confronti dei Sig.ri:

Ribichini Giovanni nato a Magliano di Tenna il 29.06.1948, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè;

Ribichini Stefano, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè entrambi, esecutori del deposito di rifiuti e materiale inquinante posto presso l'area di pertinenza del fabbricato identificato al foglio 33 particella 375;

RICHIAMATI:

L'articolo 50 comma 5 del D.Lgs 267/ 2000 e s.m.i. che recita: *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana....."*;

L'articolo 192 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i che recita: *"... Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate..."*;

L'articolo 242 comma 1 e seguenti del D.Lgs 152/06 e s.m.i che recita *"... Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione..."*;

L'articolo 249 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. se ed in quanto applicabile, previa richiesta all'ARPA Marche Dipartimento di Fermo che recita : *" Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (max mq. 1.000) si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo 152/06 e s.m.i"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA – AMBIENTE



VISTA la Legge Regione Marche n. 24/09 che all'art.lo 4 recita: “ *Restano di competenza dei Comuni le funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, di cui all'art.lo 14 della l.r. 2.agosto.2006 n. 13* “;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

con la presente

ORDINA

Ai sensi della normativa sopra richiamata e qui data per integralmente riportata ai Sigg.ri:

- **Ribichini Giovanni** nato a Magliano di Tenna il 29.06.1948, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè;
- **Ribichini Stefano**, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè quali esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 e alle Sig.re:
- **Bernabei Rita** nata in Montegiorgio il 10.10.2926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6 usufruttuaria per 1/1;
- **Pasquali Bianca Maria** nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri, 5, nuda proprietaria per 1/1 quali responsabili in solido con gli esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 ;

- 1) **DI PROVVEDERE**, immediatamente e comunque non oltre giorni quarantacinque, tramite ditte specializzate, alla bonifica dell'area inquinata codice CER 13 02 05* così come individuato dall'ARPA Marche Dipartimento di Fermo con la nota del 06.03.2018 prot. n. 3275, posto nell'area di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 e secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. art.lo 242, 242 bis e se ed in quanto applicabile ai sensi di quanto previsto dall'art.lo 249;
- 2) **DI STABILIRE** altresì che trattandosi di area posta sottosequestro, entro il termine massimo di giorni trenta (30gg) dalla data di notifica della presente ordinanza, i responsabili dovranno fare richiesta direttamente di accesso all'area alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo accompagnata dall'indicazione dei nominativi delle aziende incaricate della bonifica del sito, del trasporto e dello smaltimento e/o del recupero di tali rifiuti allegando copia dei relativi atti di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano bonifiche, gestione dei rifiuti e/o dei relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni;
- 3) **DI STABILIRE**, altresì che dell'inizio delle operazioni di cui al punto che precede (2) dovrà esserne data preventiva informazione all'ARPA Marche Dipartimento di Fermo e al Comune di Montegiorgio al numero di tel. 0734/952047, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi al fine di poter vigilare sullo svolgimento delle operazioni di bonifica;

COMUNICA

- Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti responsabili della contaminazione o dei proprietari del sito si provvederà ai sensi dell'art.lo 250 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 per le successive fasi;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA – AMBIENTE



- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della Legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza a:

1. ARPA Marche Dipartimento di Fermo C.da Campiglione 63900- Fermo-
2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo Corso Cavour 63900 -Fermo-
3. Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico Via C. Colombo, 106 60127 Ancona
4. Alla Stazione Carabinieri di Montegiorgio Viale Ugolino, 63833 -Montegiorgio-
5. Alla Regione Marche Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio Via Gentile da Fabriano 60125 Ancona.
6. Alla Amministrazione Provinciale di Fermo Servizio Ambiente Viale Trento 113 63900 -Fermo-
7. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-

L'Ufficio di Polizia Municipale , effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Armando Benedetti